

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SICA, FORMA e DI LEMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 1979

Interpretazione autentica dell'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si presenta al vostro esame desidera dare un'interpretazione autentica al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, laddove esso parla di omissione della richiesta della formalità della trascrizione degli atti e sentenze.

Per tale omessa richiesta si applica la pena pecuniaria da una a tre volte l'imposta.

In sede di applicazione di tale norma, gli uffici delle Conservatorie dei registri immobiliari hanno interpretato come « omissione » della richiesta anche la presentazione oltre il termine dei trenta giorni, fissato dallo stesso decreto, dalla data dell'atto o della sentenza di cui si chiede la trascrizione. Non si distingue, in tal modo, tra « tardiva » e « omessa » richiesta, che certamente rappresentano due fattispecie completamente diverse.

La precedente legislazione in materia, ed in particolare la legge 25 giugno 1943, numero 540, non prevedeva affatto il caso della

« omessa » richiesta della formalità ipotecaria, bensì soltanto il caso della « omessa trascrizione nei termini fissati dalla legge stessa », per la quale prevedeva una modesta sanzione pecuniaria, nella presupposizione giusta che essendo l'imposta scontata in sede di registrazione dell'atto non si dovesse applicare una penalità così gravosa, come quella prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635 (da una a tre volte l'imposta).

La logica della disposizione legislativa trovava la sua base nel fatto che la trascrizione viene richiesta nell'interesse soprattutto della parte, interesse, cioè, di ordine privatistico, che trova la sua tutela nella responsabilità del pubblico ufficiale che risponde dei danni della sua inerzia qualora non abbia provveduto con la dovuta diligenza ad eseguire la prescritta formalità.

Ora non è dubbio che anche nell'estensione dell'articolo 17 del summenzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 635 del 1972 il legislatore ha voluto distinguere fra « tardiva » ed « omessa » richiesta di trascri-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione, tantochè al quarto comma dello stesso articolo è prevista una pena pecuniaria da lire 10.000 a lire 50.000 per ogni altra inosservanza del decreto stesso.

Al fine di evitare un notevole contenzioso in argomento, i proponenti hanno ritenuto

opportuno presentare il disegno di legge di interpretazione autentica del dettato legislativo, la cui approvazione verrebbe a sanare altresì una serie di vertenze in atto.

Si confida in un sollecito e favorevole esame del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Deve intendersi per omissione della richiesta di trascrizione degli atti e sentenze e di ogni altra trascrizione obbligatoria, di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, la presentazione di tale richiesta oltre il termine di 365 giorni dalla data degli atti o sentenze, di cui si richiede la trascrizione.